

Ordinanza del DATEC concernente la modifica di ordinanze del Dipartimento in esecuzione della modifica del 1° ottobre 2010 della legge sulla navigazione aerea

del 4 marzo 2011

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC),

ordina:

I

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del DATEC del 20 luglio 2009¹ sulle misure di sicurezza nell'aviazione

Titolo prima dell'art. 13a

Sezione 8a: Disposizione penale

Art. 13a

In virtù dell'articolo 91 capoverso 1 lettera i della legge federale del 21 dicembre 1948² sulla navigazione aerea, è punito chiunque:

- a. viola uno degli obblighi di cui alle seguenti disposizioni: articoli 4 capoverso 2, 5 capoverso 2, 8 capoverso 1 lettera a, 12 e 13 capoverso 1;
- b. esercita senza autorizzazione un'attività per la quale è necessaria un'autorizzazione conformemente all'articolo 6;
- c. viola uno degli obblighi espressamente menzionati nell'articolo 9.

¹ RS 748.122

² RS 748.0

2. Ordinanza del 26 settembre 2008³ sui periodi di volo e di servizio

Ingresso

visto l'articolo 57 capoverso 1 della legge federale del 21 dicembre 1948⁴
sulla navigazione aerea;
in esecuzione del regolamento (CEE) n. 3922/91⁵,

Art. 1 cpv. 3

³ Insieme all'Allegato III Sezione Q del regolamento (CEE) n. 3922/91, la presente ordinanza è applicabile a tutti i voli di tali imprese, inclusi i voli qualificabili come privati.

3. Ordinanza del 13 febbraio 2008⁶ sul capo d'aerodromo

Titolo prima dell'art. 14a

Sezione 3a: Disposizione penale

Art. 14a

Chiunque, in qualità di capo d'aerodromo, viola uno degli obblighi di cui agli articoli 5 capoverso 2 e 13, è punito in virtù dell'articolo 91 capoverso 1 lettera i della legge federale del 21 dicembre 1948⁷ sulla navigazione aerea.

³ RS 748.127.8

⁴ RS 748.0

⁵ Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dic. 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giu. 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

⁶ RS 748.131.121.8

⁷ RS 748.0

4. Ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995⁸ concernente la navigabilità degli aeromobili

Titolo prima dell'art. 52a

Capitolo 10a: Disposizione penale

Art. 52a

Chiunque viola uno degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22 e 29 capoverso 1 è punito in virtù dell'articolo 91 capoverso 1 lettera i LNA.

5. Ordinanza del DATEC del 25 marzo 1975⁹ concernente le licenze del personale aeronavigante

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza, l'espressione «Ufficio federale dell'aviazione civile» è sostituita con l'abbreviazione «UFAC».

Ingresso

visti gli articoli 60, 62 e 63 della legge federale del 21 dicembre 1948¹⁰ sulla navigazione aerea;

visti gli articoli 24 capoverso 1, 25 capoversi 1 e 2, nonché 26 dell'ordinanza del 14 novembre 1973¹¹ sulla navigazione aerea,

Art. 1a titolo marginale, cpv. 1, 2 e 4

I. Rilascio e ritiro delle licenze
1. Obbligo di disporre della licenza

¹ I piloti d'aeroplano, di motoveleggiatore, d'elicottero e di altri aeromobili ad ala rotante, i volovelisti, i piloti d'aerostato e di dirigibili, i radiotelefonisti di volo, i navigatori, i meccanici di volo nonché le persone che intendono formare personale aeronavigante, devono, per esercitare la loro attività, essere titolari di un'autorizzazione personale dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC); è fatto salvo l'articolo 40 dell'ordinanza del 18 settembre 1995¹² concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA).

² L'istruzione per il conseguimento di una licenza, di un'estensione o di un permesso speciale può essere impartita unicamente da una scuola autorizzata o riconosciuta dall'UFAC. Le introduzioni e le

⁸ RS 748.215.1

⁹ RS 748.222.1

¹⁰ RS 748.0

¹¹ RS 748.01

¹² RS 748.215.1

transizioni possono inoltre aver luogo presso un'impresa aeronautica autorizzata e riconosciuta dall'UFAC a tale scopo. Le introduzioni su alianti e aerostati possono essere effettuate al di fuori di una scuola.

⁴ Per l'esercizio di un'attività soggetta ad autorizzazione occorre portare con sé i documenti (licenza e certificato medico).

Art. 3

b. Età minima

¹ L'età minima per l'inizio di una formazione è di:

- a. 15 anni per allievi volovelisti;
- b. 16 anni per:
 1. allievi piloti d'aerostato,
 2. allievi piloti d'aeroplano e d'elicottero.

² L'età minima per il conseguimento di una licenza è di:

- a. 16 anni per:
 1. piloti d'aliante e d'aerostato,
 2. radiotelefonisti di volo;
- b. 17 anni per piloti privati d'aeroplano e d'elicottero;
- c. 18 anni per:
 1. piloti professionali titolari di una licenza ristretta,
 2. piloti professionali d'aeroplano e d'elicottero,
 3. aspiranti navigatori e aspiranti meccanici di volo,
 4. navigatori e meccanici di volo;
- d. 21 anni per:
 1. piloti di linea,
 2. titolari di qualsiasi permesso d'istruttore.

³ Al momento dell'esame di volo, il candidato deve aver raggiunto l'età minima prescritta per il conseguimento della licenza desiderata.

⁴ I minorenni che intendono conseguire una licenza devono allegare alla domanda il consenso scritto del loro rappresentante legale.

Art. 4 cpv. 1

¹ Chiunque intende effettuare voli d'istruzione da solo a bordo o chiedere una licenza come pilota d'aeroplano, d'elicottero, d'aliante o d'aerostato o anche una licenza temporanea di meccanico di volo o di navigatore, deve superare preventivamente un esame d'attitudine fisica e mentale presso un medico di fiducia dell'UFAC. Inoltre, i piloti d'aliante che hanno compiuto i 60 anni di età, i piloti d'aeroplano e d'elicottero, nonché i meccanici di volo e i navigatori devono superare tale esame prima di ogni rinnovo della licenza.

Art. 11 lett. a e d

Sono considerati permessi personali:

- a. *abrogata*
- d. la licenza d'istruttore, per le persone che intendono formare, dal punto di vista pratico, personale navigante dell'aeronautica;

Art. 17 cpv. 1 lett. b

¹ La durata di validità dei permessi e delle licenze è di:

- b. 2 anni per le licenze di pilota d'aliante, di pilota d'aerostato, per la licenza ristretta di pilota professionale, nonché per le licenze provvisorie;

Art. 23 cpv. 3

³ Scaduta che sia la licenza, è ammesso all'esame pratico di cui al capoverso 1 soltanto il titolare di un'altra licenza di personale aeronavigante o di un permesso d'allenamento rilasciato dall'UFAC.

Art. 28 cpv. 4

⁴ I candidati devono aver effettuato l'allenamento richiesto per il conseguimento della licenza prima dell'esame, salvo deroga concessa dall'UFAC.

B. Tessera d'allievo (art. 41–49)

Abrogata

Art. 146 cpv. 1 lett. c

¹ Fatto salvo l'articolo 15 capoverso 1, il titolare di una licenza di volovelista è autorizzato a:

- c. effettuare voli con alianti a decollo non autonomo se ha eseguito almeno 5 voli con l'aiuto del motore su motoveleggiatori a decollo non autonomo di una durata totale di almeno un'ora, sotto la sorveglianza di un istruttore di volo autorizzato a pilotare alianti a decollo autonomo; l'istruttore ne attesta l'esecuzione nel libretto di volo.

Art. 198 cpv. 2

² L'idoneità medica dei piloti di aerostato è verificata in base ai requisiti stabiliti nel regolamento JAR-FCL ³¹³ per il rilascio di un certificato medico di 2^a classe.

Art. 205 cpv. 2

² L'idoneità medica dei piloti di pallone ad aria calda è verificata in base ai requisiti stabiliti nel regolamento JAR-FCL ³¹⁴ per il rilascio di un certificato medico di 2^a classe.

Titolo prima dell'art. 217

K. Disposizione penale

Art. 217

Chiunque viola uno degli obblighi di cui agli articoli 34 e 35 della presente ordinanza è punito in virtù dell'articolo 91 capoverso 1 lettera i della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea.

6. Ordinanza del DATEC del 15 settembre 2008¹⁵ sulle licenze del personale dei servizi di navigazione aerea

Titolo prima dell'art. 52a

Capitolo 7a: Disposizioni penali

Art. 52a

In virtù dell'articolo 91 capoverso 1 lettera i della legge federale del 21 dicembre 1948¹⁶ sulla navigazione aerea, è punito chiunque:

- a. viola uno degli obblighi di cui agli articoli 5, 8 capoverso 4, 12, 13, 24, 25, 30, 36 capoversi 1–3, 37, 45 capoverso 1 e 50 capoversi 1 e 2;

¹³ Il regolamento JAR-FCL 3 non è pubblicato nella RU e non è tradotto. Può essere consultato presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).

¹⁴ Il regolamento JAR-FCL 3 non è pubblicato nella RU e non è tradotto. Può essere consultato presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).

¹⁵ RS 748.222.3

¹⁶ RS 748.0

- b. viola il suo obbligo di informazione in relazione a un certificato medico (art. 18 in combinato disposto con l'all. 2 n. 14);
- c. fornisce servizi di navigazione aerea impiegando personale che non ha seguito i programmi di competenza prescritti (cap. 5).

7. Ordinanza del DATEC del 18 dicembre 1975¹⁷ sul servizio medico aeronautico dell'aviazione civile

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza, l'espressione «Ufficio federale dell'aviazione civile» è sostituita con l'abbreviazione «UFAC».

Art. 2 cpv. 2

² Il servizio medico aeronautico dipende amministrativamente dall'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC); quest'ultimo emana le debite istruzioni.

Art. 14 cpv. 2

² Se questa dichiarazione o un'altra indicazione sul suo stato di salute non risulta conforme al vero o sono stati dissimulati fatti essenziali, l'UFAC può negare o ritirare la licenza; sono fatte salve conseguenze penali, in particolare in virtù dell'articolo 21a.

Titolo prima dell'art. 21a

4a Disposizione penale

Art. 21a

Chiunque nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 14 capoverso 1 fornisce informazioni false è punito in virtù dell'articolo 91 capoverso 1 lettera i della legge federale del 21 dicembre 1948¹⁸ sulla navigazione aerea.

¹⁷ RS 748.222.5

¹⁸ RS 748.0

8. Ordinanza del 24 novembre 1994¹⁹ sulle categorie speciali di aeromobili

Ingresso

visto l'articolo 57 capoversi 1 e 2 della legge federale del 21 dicembre 1948²⁰ sulla navigazione aerea (LNA);
visti gli articoli 2a capoverso 3, 21, 24 capoverso 1 e 125 capoverso 2 dell'ordinanza del 14 novembre 1973²¹ sulla navigazione aerea,

Titolo prima dell'art. 20a

Sezione 7a: Disposizione penale

Art. 20a

Chi viola uno degli obblighi di cui all'articolo 10 è punito in virtù dell'articolo 91 capoverso 1 lettera i LNA.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2011.

4 marzo 2011

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni:

Doris Leuthard

¹⁹ RS 748.941

²⁰ RS 748.0

²¹ RS 748.01